

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 273

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
19 ottobre 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1699/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1700/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento slovacco** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori** 6

Regolamento (CE) n. 1702/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) 9

Regolamento (CE) n. 1703/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia) 12

Regolamento (CE) n. 1704/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania 14

Regolamento (CE) n. 1705/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 16

★ **Direttiva 2005/67/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l'omologazione dei trattori agricoli o forestali ⁽¹⁾** 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)


Commissione

2005/726/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2005, che modifica la decisione 2005/464/CE sull'attuazione di programmi di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri [notificata con il numero C(2005) 3960]** 21
-

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2005/727/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo** 25
- ★ **Decisione 2005/728/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo** 26



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1699/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	45,3
	204	40,1
	999	42,7
0707 00 05	052	96,4
	999	96,4
0709 90 70	052	90,5
	999	90,5
0805 50 10	052	76,6
	388	60,9
	524	55,3
	528	67,6
	999	65,1
0806 10 10	052	89,1
	400	200,0
	508	210,4
	624	178,2
	999	169,4
0808 10 80	388	80,2
	400	118,7
	404	91,3
	512	43,0
	528	45,5
	720	48,5
	800	172,7
	804	82,9
999	85,4	
0808 20 50	052	93,1
	388	57,0
	720	55,8
	999	68,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1700/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento slovacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽²⁾, i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

(2) A causa delle difficili condizioni climatiche della Penisola Iberica, i prezzi del granturco sul mercato comunitario sono relativamente elevati, con conseguenti difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi per gli allevatori e l'industria dei mangimi.

(3) La Slovacchia dispone di scorte d'intervento di granturco che è opportuno riassorbire.

(4) È pertanto opportuno rendere disponibili sul mercato interno dei cereali le scorte di granturco detenute dall'organismo d'intervento slovacco.

(5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento slovacco alla Commissione è inoltre importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(7) Al fine di ammodernare la gestione, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento slovacco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 98 625 tonnellate di granturco da esso detenute.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d'intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 26 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 28 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento slovacco al seguente indirizzo:

Pôdohospodárska platobná agentúra
oddelenie obilnín a škrobu
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava
Telefono: 421-2-58243271
Fax: 421-2-58243362.

Articolo 5

L'organismo d'intervento slovacco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005.

la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 98 625 tonnellate di granturco detenute dall'organismo d'intervento slovacco

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1700/2005]

1	2	3	4
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (t)	Prezzo di offerta (EUR/t)
1			
2			
3			
ecc.			

(*) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1701/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 145, lettere c), d) ed f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione⁽²⁾ contiene le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. L'esperienza maturata nell'esecuzione amministrativa ed operativa del regime a livello nazionale ha evidenziato che per taluni aspetti sono necessarie norme più specifiche mentre per talaltri le norme vigenti devono essere chiarite ed adeguate.
- (2) In particolare è opportuno precisare l'applicazione della definizione di colture permanenti e di colture pluriennali in relazione alle condizioni di ammissibilità per il regime di pagamento unico nel caso di uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, come stabilito al capitolo 16 del regolamento n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime⁽³⁾ e in relazione al regime di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (3) In particolare, ai sensi del regime precedentemente in vigore per i seminativi, previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che

istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽⁴⁾, i terreni ritirati dalla produzione investiti a colture permanenti usate per la produzione di materie prime o i terreni investiti a colture pluriennali erano ammissibili ai pagamenti per superficie. L'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 limita l'ammissibilità alle superfici che alla data prevista per le domande per il 2003 non erano destinate alle colture permanenti, ma ai sensi dell'articolo 53 del medesimo regolamento, le superfici destinate alle colture permanenti usate per la produzione di materie prime non sono escluse dalla determinazione dei diritti di pagamento, in quanto tali superfici beneficiavano di pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento. Occorre pertanto autorizzare gli agricoltori che nel 2003 coltivavano tali colture, ai sensi dello specifico regime applicabile al ritiro o alle colture pluriennali, ad usare tali superfici rispettivamente per la determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione ai sensi dell'articolo 53 di tale regolamento e per l'uso dei diritti di ritiro determinati.

- (4) Inoltre, poiché nell'ambito della regionalizzazione prevista all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 l'anno di riferimento per la determinazione dei diritti al pagamento è il primo anno di applicazione del regime, come previsto all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, occorre precisare che le superfici ritirate destinate alle colture permanenti utilizzate per gli scopi previsti all'articolo 55, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le superfici destinate alle colture permanenti che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche, ai sensi dell'articolo 88 del medesimo regolamento, sono da considerare come ettari ammissibili alla determinazione e all'uso dei diritti al pagamento.
- (5) Inoltre, è necessario specificare quali colture siano autorizzate sulle superfici ritirate dalla produzione e quali colture siano autorizzate a fini energetici su superfici che sono oggetto di una domanda di aiuto ai sensi del regime di pagamento unico. Pertanto, occorre prevedere la possibilità di usare i diritti di pagamento in osservanza dei requisiti di ammissibilità stabiliti per le superfici destinate a colture permanenti utilizzate per la produzione di materie prime, come previsto nel capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004, e per le colture usate per la produzione di prodotti energetici ai sensi del regime previsto all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1085/2005 (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.

(7) Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2005, occorre che le disposizioni del presente regolamento si applichino con effetto retroattivo a partire da tale data e autorizzare gli agricoltori interessati dalla domanda nel 2005 a modificare la loro domanda unica.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

2) È inserito il seguente articolo 3 *ter*:

«Articolo 3 *ter*

Ammissibilità

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono considerati ettari ammissibili per la determinazione e l'uso dei diritti al pagamento:

a) le superfici che tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), a *Miscanthus sinensis* (codice NC ex 0602 90 51) e a *Phalaris arundacea* (fettuccia d'acqua);

b) le superfici che prima del 30 aprile 2004 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), a *Miscanthus sinensis* (codice NC ex 0602 90 51) e a *Phalaris arundacea* (fettuccia d'acqua) e che sono state affittate o acquistate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 per beneficiare del regime di pagamento unico.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:

1) All'articolo 2, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

«c) "colture permanenti", le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/05, della decisione 2000/115/CE della Commissione (*) e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;

d) "colture pluriennali", le colture dei seguenti prodotti e i vivai di tali colture pluriennali:

Codice NC	
0709 10 00	Carciofi
0709 20 00	Asparagi
0709 90 90	Rabarbaro
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone
0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina
0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate, investite a colture permanenti e usate per i fini di cui all'articolo 55, lettera b) di tale regolamento, e le superfici investite a colture permanenti e che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88 dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per l'utilizzo rispettivamente dei diritti al riposo delle terre e dei diritti al pagamento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate che sono state investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (*) e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per l'uso dei diritti di ritiro di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4. Fatto salvo l'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2 dello stesso regolamento, le superfici che alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per "superficie" per il 2003 erano investite a colture pluriennali, sono considerate ettari ammissibili per l'uso dei diritti di ritiro di cui all'articolo 53 dello stesso regolamento.

5. Fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel caso in cui uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59 del suddetto regolamento:

(*) GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.»

- a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di ritiro;
- b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all'articolo 55, lettera b) dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di ritiro;
- c) ai fini dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture permanenti e che sono anche oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche, ai sensi dell'articolo 88 dello stesso regolamento, sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di pagamento;
- d) ai fini dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture pluriennali sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di pagamento.

6. Gli agricoltori interessati dall'applicazione dei paragrafi 2-5 del presente articolo nel 2005 possono modificare la loro domanda unica entro quattro settimane a partire dal 19 ottobre 2005 o entro il termine fissato dai rispettivi Stati membri.

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.»

3) L'articolo 48 *bis* è così modificato:

1. Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi riferimento contenuto nell'articolo 3 *ter* e nei capitoli 6 e 7 del presente regolamento, agli articoli 58 e

59 oppure all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all'articolo 71 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

2. Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi riferimento contenuto nell'articolo 3 *ter*, nell'articolo 8, paragrafo 2, nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), nell'articolo 41 e nell'articolo 50 *bis* del presente regolamento, all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all'articolo 71 *octies* del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

3. Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi riferimento contenuto negli articoli 39, 43 e 48 *ter* del presente regolamento, all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all'articolo 71 *undecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

4. Il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«L'articolo 3 *bis*, l'articolo 3 *ter*, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli 7, 10, da 12 a 17, 27, 28, 30, 31, 31 *bis*, 40, 42, 45, 46 e 49 non si applicano.».

5. È inserito il nuovo paragrafo 10 seguente:

«Qualsiasi riferimento, nell'articolo 3 *ter* del presente regolamento, all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all'articolo 71 *septies*, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1702/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾. Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro,

dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione: 9.11.2005-9.1.2006		Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 16.11.2005-16.1.2006	
		Tasso di restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste (t)	Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (t)
0702 00 00 9100	F08	30		30	5 072
0805 10 20 9100	A00	38		38	54 862
0805 50 10 9100	A00	60		60	13 048
0806 10 10 9100	A00	22		22	5 125
0808 10 80 9100	F04, F09	35		35	30 091

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.

F04: Sri Lanka, Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08: Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria.

F09: Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro (compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999), Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjama, Umm al-Q'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjajra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,
- paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,
- destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 1703/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.
- (3) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel

commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

- (5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.
- (7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 25 ottobre 2005 al 23 febbraio 2006.

Periodo di assegnazione dei titoli: da novembre 2005 a febbraio 2006.

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Codice di destinazione ⁽²⁾	Tasso di restituzione (EUR/t netta)	Quantitativi previsti (in t)
0812 10 00 9100	F06	50	2 853
2002 10 10 9100	F10	45	42 477
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100	F06	153	293
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100	A00	59	344
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112	A00	5	300
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150	A00	29	301

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F06 Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.

F10 Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America e la Bulgaria.

REGOLAMENTO (CE) N. 1704/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 2005****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

Articolo 1

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 (GU L 210 del 28.8.2003, pag. 11).

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005
B1	—
15	—
16	—
17	—

ALLEGATO II

(t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2006
B1	3 000,0
15	843,8
16	1 593,8
17	11 718,8

REGOLAMENTO (CE) N. 1705/2005 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone

sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,439 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

DIRETTIVA 2005/67/CE DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 2005****che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l'omologazione dei trattori agricoli o forestali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,vista la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli che abroga la direttiva 74/150/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/37/CE ha introdotto il nuovo obbligo del montaggio di ancoraggi per cinture di sicurezza per l'omologazione CE di veicoli agricoli o forestali completi in conformità con la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ⁽⁴⁾. Giacché la direttiva 76/115/CEE contempla l'omologazione di varie categorie di veicoli a motore non agricoli, è necessario specificare quali disposizioni di tale direttiva si applichino a determinati trattori agricoli o forestali.

⁽¹⁾ GU L 186 dell'8.7.1986, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/13/CE della Commissione (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 35).

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione (GU L 187 del 26.1.1996, pag. 95).

(2) Le disposizioni di cui all'appendice 1 dell'allegato I della direttiva 76/115/CEE per i sedili centrali rivolti verso l'avanti di categoria N₃ sono adeguate per trattori la cui velocità massima prevista è pari o inferiore a 40 km/h.

(3) In data 29 marzo 2005, il Consiglio OCSE ha approvato la decisione C(2005) 1, contenente le nuove versioni dei codici OCSE per le prove dei trattori agricoli e forestali.

(4) È opportuno adeguare i riferimenti ai codici OCSE contenuti nelle direttive 2003/37/CE, 86/298/CEE e 87/402/CEE per tenere conto della decisione C(2005) 1 del Consiglio OCSE.

(5) Le direttive 86/298/CEE, 87/402/CEE e 2003/37/CE vanno pertanto modificate di conseguenza.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE sono modificati conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE sono modificati come segue:

- 1) Nell'allegato I, parte 4, punto 3.6.1., la dicitura «codice 1 o 2 dell'OCSE» è sostituita dalla dicitura «codice 2 dell'OCSE».
- 2) L'allegato II è modificato come segue:
 - a) Alla linea 26.1., capitolo B, parte I, la dicitura «Punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza» è sostituita dalla dicitura «Ancoraggi delle cinture di sicurezza»⁽³⁾

⁽³⁾ Il numero minimo di punti di ancoraggio obbligatori per i trattori delle categorie T1, T2, T3, C1, C2 e C3 è di due, come previsto dall'allegato I, appendice I, della direttiva 76/115/CEE per i sedili centrali rivolti verso l'avanti della categoria di veicoli N₃. Per tali categorie di trattori si applicano i carichi di prova previsti ai punti 5.4.3. e 5.4.4. dell'allegato I di tale direttiva per i veicoli della categoria N₃.

- b) La parte II.C del capitolo B è sostituita dal testo seguente:

«Parte II.C

Corrispondenza con i codici normalizzati dell'OCSE

I documenti di prova (completi) conformi ai codici OCSE elencati qui di seguito sono utilizzabili in alternativa ai verbali di prova redatti in conformità delle direttive specifiche corrispondenti.

N. assegnato nella tabella della parte I (direttive specifiche corrispondenti)		Oggetto	Codice OCSE (*)
10.1.	77/536/CEE	Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova dinamica)	Codice 3
26.1.	76/115/CEE		
16.1.	79/622/CEE	Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova statica)	Codice 4
26.1.	76/115/CEE		
19.1.	86/298/CEE	Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte posteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta	Codice 7
26.1.	76/115/CEE		
21.1.	87/402/CEE	Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte anteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta	Codice 6
26.1.	76/115/CEE		
26.1.	DS (**)	Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli o forestali a cingoli	Codice 8
	76/115/CEE		

(*) I documenti di prova devono essere conformi alla decisione C(2005) 1 dell'OCSE. L'equivalenza del documento di prova può essere riconosciuta solo se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono stati testati.

Durante un periodo transitorio di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della decisione sul sito web dell'OCSE, ovvero fino al 21 aprile 2006, possono essere accettate anche le relazioni sulle prove conformi ai codici di cui alla decisione C(2000) 59, nella versione modificata da ultimo dalla decisione C(2003) 252.

(**) DS: sarà oggetto di una direttiva specifica.»

- 3) Nell'allegato III, parte I.A, punto 3.6.1., la dicitura «codice OCSE 1 o 2» è sostituita dalla dicitura «codice OCSE 2».

ALLEGATO II

Gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE sono modificati come segue:

1) Nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1.»

2) L'allegato II è sostituito dalla dicitura seguente:

«ALLEGATO II

Prescrizioni tecniche

I requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte posteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione dei punti 3.1.4 ("Relazioni sulle prove"), 3.4 ("Modifiche minori"), 3.5 ("Etichettatura") e 3.6 ("Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza").»

ALLEGATO III

Gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE sono modificati come segue:

1) Nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1.»

2) L'allegato II è sostituito dalla dicitura seguente:

«ALLEGATO II

Prescrizioni tecniche

I requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte anteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione dei punti 3.2.4 ("Relazioni sulle prove"), 3.5 ("Modifiche minori"), 3.6 ("Etichettatura") e 3.7 ("Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza").»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2005

che modifica la decisione 2005/464/CE sull'attuazione di programmi di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

[notificata con il numero C(2005) 3960]

(2005/726/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità al fine di attuare le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria e per l'istruzione e la formazione nel settore veterinario.
- (2) In una relazione del 27 giugno 2000, il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha raccomandato di condurre indagini sull'influenza aviaria negli allevamenti di pollame e nei volatili selvatici, segnatamente per individuare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria.
- (3) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽²⁾, definisce le misure comuni-

tarie di lotta da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria negli allevamenti di volatili da cortile. Essa non prevede tuttavia indagini regolari sulla malattia nel pollame e nei volatili selvatici.

- (4) La decisione 2005/464/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, sull'attuazione di programmi di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri ⁽³⁾, prevede che nel 2005 vengano attuate negli Stati membri indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, a condizione che i programmi di indagini siano approvati dalla Commissione. Le indagini sono intese a verificare la presenza nel pollame di infezioni che potrebbero portare ad una revisione della normativa in vigore e contribuire alla conoscenza dei rischi che la fauna selvatica può presentare per la salute dell'uomo e degli animali. A norma di detta decisione, entro il 30 giugno 2005 gli Stati membri devono trasmettere per approvazione alla Commissione i programmi relativi all'attuazione delle indagini in conformità con gli orientamenti stabiliti nell'allegato della stessa.
- (5) Gli Stati membri hanno presentato tali programmi entro il 30 giugno 2005. Tuttavia, a seguito della recente evoluzione della situazione relativa all'influenza aviaria in Asia, con particolare riguardo al controllo degli uccelli migratori, una riunione del gruppo di esperti tenuta nei giorni 25 agosto 2005 e 6 settembre 2005 ha concluso che, sulla base delle attuali conoscenze con riguardo alle rotte migratorie delle specie di uccelli che provengono dall'Asia centrale ed occidentale, è opportuno aumentare i controlli sui volatili selvatici ed intensificare i programmi di sorveglianza già previsti per il 2005/2006, aumentando il campionamento degli uccelli acquatici lungo le vie migratorie da cui la malattia potrebbe essere introdotta.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 164 del 24.6.2005, pag. 52.

- (6) Conformemente a tali conclusioni, gli Stati membri hanno modificato i rispettivi programmi ed hanno comunicato per approvazione tali modifiche alla Commissione. Per consentire l'approvazione di tali programmi modificati e l'adozione della decisione sul contributo finanziario della Comunità nei tempi previsti, è necessario modificare il termine per la presentazione dei programmi, l'elenco delle prove da finanziare e le condizioni stabilite nell'allegato della decisione 2005/464/CE.
- (7) Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2005/464/CE.
- (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- 1) All'articolo 1, la data «30 giugno 2005» è sostituita da «13 settembre 2005».
- 2) All'articolo 3, è aggiunta la seguente lettera e):
- «e) Test della PCR: EUR 10 per test.»
- 3) Il testo della parte D dell'allegato è sostituito da quello contenuto nell'allegato della presente decisione.
- 4) All'allegato è aggiunta una parte F.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2005.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/464/CE è modificata come segue:

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2005/464/CE è modificato come segue.

1) Il testo della parte D è sostituito dal seguente:

«D. INDAGINE SULL'INFLUENZA AVIARIA NEI VOLATILI SELVATICI

Negli Stati membri in cui la sorveglianza riguarda anche i volatili selvatici devono essere seguiti i seguenti orientamenti.

D.1. *Elaborazione e attuazione dell'indagine*

1. Sono necessari collegamenti con associazioni per la conservazione e l'osservazione degli uccelli e stazioni di inanellamento. L'eventuale campionamento deve essere effettuato da membri del personale di queste associazioni/stazioni o da cacciatori.
2. La sorveglianza attiva degli uccelli vivi o della cacciagione deve essere focalizzata su:
 - a) la popolazione delle specie di volatili selvatici che presentano un rischio più elevato, da identificare in base a:
 - i) origine e vie migratorie;
 - ii) numero di volatili selvatici nella Comunità; nonché
 - iii) possibili contatti con il pollame domestico;
 - b) l'identificazione delle zone a rischio, in base a:
 - i) siti in cui si riunisce un numero elevato di volatili selvatici, di diverse specie e segnatamente di quelle elencate nella parte F;
 - ii) prossimità di allevamenti di volatili domestici;
 - iii) ubicazione lungo le vie migratorie.

Il campionamento deve tener conto della stagionalità dei percorsi migratori, che possono variare nei diversi Stati membri e nelle specie di uccelli elencati nella parte F.
3. La sorveglianza passiva dei volatili selvatici trovati morti deve concentrarsi segnatamente su tassi anomali di mortalità o focolai significativi della malattia:
 - a) nelle specie di volatili selvatici elencate nella parte F e negli altri volatili selvatici che vivono in contatto con dette specie; nonché
 - b) nei siti di cui al punto 2 b) i).

Un ulteriore fattore da prendere in considerazione è la mortalità di diverse specie nello stesso sito.

D.2. *Metodo di prelievo dei campioni*

1. Vanno prelevati tamponi cloacali per l'esame virologico. Oltre che con i volatili nel primo anno di età in autunno, le migliori possibilità di successo si possono avere con le specie ad elevata suscettibilità e più esposte al contatto con il pollame (come il germano reale).

2. Oltre ai tamponi cloacali o alle feci, per l'isolamento del virus e la diagnosi molecolare (PCR) devono essere prelevati anche campioni di tessuti (in particolare di cervello, cuore, polmoni, reni ed intestini) di volatili selvatici trovati morti o uccisi. Gli esami molecolari devono essere eseguiti unicamente nei laboratori che offrono i necessari requisiti di qualità e che fanno uso di metodi riconosciuti dal laboratorio comunitario di riferimento ("LCR") per l'influenza aviaria.
3. I campioni devono essere prelevati da diverse specie di volatili allo stato libero. Il campionamento deve essere effettuato principalmente su uccelli acquatici e costieri.
4. I tamponi contenenti feci, o le feci fresche raccolte con cura, devono provenire da volatili selvatici caduti in trappola, cacciati e morti da poco.
5. È consentita la raccolta di cinque campioni al massimo della stessa specie, sullo stesso sito e nello stesso tempo. Occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e al trasporto dei campioni. Se non è possibile garantire il trasporto al laboratorio entro 48 ore (in un mezzo di trasporto a 4 °C), i campioni devono essere conservati e poi trasportati in ghiaccio secco a - 70 °C.»

2) È aggiunta la seguente parte F:

«F. ELENCO DELLE SPECIE DI VOLATILI SELVATICI CHE PRESENTANO UN RISCHIO PIÙ ELEVATO CON RIGUARDO ALL'INFLUENZA AVIARIA (*)

	Nome latino	Nome inglese	Nome italiano
1.	<i>Anser albifrons</i>	White-fronted goose	Oca lombardella
2.	<i>Anser fabalis</i>	Bean goose	Oca granaiola
3.	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	Germano reale
4.	<i>Anas strepera</i>	Gadwal	Canapiglia
5.	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail	Codone
6.	<i>Anas clypeata</i>	Northern Shoveler	Mestolone
7.	<i>Anas Penelope</i>	Eurasian Wigeon	Fischione
8.	<i>Anas crecca</i>	Common Teal	Alzavola
9.	<i>Anas querquedula</i>	Garganey	Marzaiola
10.	<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard	Moriglione
11.	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted duck	Moretta
12.	<i>Vanellus vanellus</i>	Northern Lapwing	Pavoncella
13.	<i>Philomachus pugnax</i>	Ruff	Combattente
14.	<i>Larus ribibundus</i>	Black-headed gull	Gabbiano comune
15.	<i>Larus canus</i>	Common gull	Gavina

(*) A tutte le specie di volatili selvatici che vivono naturalmente nella Comunità, incluse le specie elencate nella tabella della presente parte, si applica il regime di tutela dei volatili selvatici previsto dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e pertanto per qualsiasi iniziativa in materia di controllo dell'influenza aviaria occorre tener conto delle prescrizioni di tale direttiva.»

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2005/727/GAI DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2005

che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, la anche nel quadro della lotta contro il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/211/GAI precisa che le disposizioni di cui al suo articolo 1 si applicano a decorrere da una data fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l'applicazione di disposizioni differenti. Tali condizioni preliminari sono state adempiute ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 10 della decisione del 2005/211/GAI.
- (2) È opportuno che l'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 871/2004, del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo ⁽²⁾, identico all'articolo 1, paragrafo 10 della decisione 2005/211/GAI, prenda effetto alla stessa data.
- (3) Una distinta decisione del Consiglio stabilisce l'entrata in vigore dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 871/2004.

- (4) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽³⁾, che rientra nell'ambito dell'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE ⁽⁴⁾, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE ⁽⁵⁾ e 2004/860/CE ⁽⁶⁾ del Consiglio, relativa alla firma a nome dell'Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 10, della decisione 2005/211/GAI si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE

⁽¹⁾ GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.
⁽²⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

⁽³⁾ Il documento 13054/04 del Consiglio è accessibile sul sito <http://register.consilium.eu.int>
⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
⁽⁵⁾ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.
⁽⁶⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

DECISIONE 2005/728/GAI DEL CONSIGLIO**del 12 ottobre 2005****che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 871/2004 precisa che le disposizioni di cui al suo articolo 1 si applicano a decorrere da una data fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l'applicazione di disposizioni differenti. Tali condizioni preliminari sono state adempiute ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 871/2004.
- (2) È opportuno che l'articolo 1, paragrafo 10 della decisione 2005/211/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo ⁽²⁾, identico all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 871/2004, prenda effetto alla stessa data.
- (3) Una distinta decisione del Consiglio stabilisce l'entrata in vigore dell'articolo 1, paragrafo 10, della decisione 2005/211/GAI.
- (4) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio

dell'Unione europea con la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽³⁾, che rientra nell'ambito dell'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE ⁽⁴⁾, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE ⁽⁵⁾ e 2004/860/CE ⁽⁶⁾ del Consiglio, relative alla firma a nome dell'Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 871/2004 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE

⁽¹⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

⁽³⁾ Doc. del Consiglio 13054/04 accessibile sul sito <http://register.consilium.eu.int>

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.